



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 04/09/2018

composta dai Magistrati:

Diana CALACIURA TRAINA	Presidente
Maria Laura PRISLEI	Consigliere, relatore
Giampiero PIZZICONI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Francesco MAFFEI	Primo Referendario
Francesca DIMITA	Primo Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTO il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del



comma 1 dell'art. 3, D.L. 174/2012, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 22/2016/SEZAUT/INPR di approvazione delle *“linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l’attuazione dell’art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2015”*.

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2015, redatta dall’Organo di revisione del Comune di Saccolongo (Pd) sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione sopra indicata;

VISTA la nota prot. n. 4834 del 4 maggio 2018, con la quale il Magistrato istruttore ha chiesto chiarimenti in ordine alle criticità rilevate a seguito dell’esame del questionario;

VISTA la nota di risposta dell’ente prot. n. 3982 del 14 maggio 2018, acquisita al protocollo Cdc n. 5109 di pari data;

VISTA l’ordinanza del Presidente n. 42/2018 di convocazione della Sezione per l’odierna seduta;

UDITO il Relatore, consigliere Maria Laura Prislei

FATTO

1) Approvazione tardiva del rendiconto

Si è rilevato che il rendiconto è stato approvato in data 19/5/2016, successivamente ai termini stabiliti dall'art. 227 del TUEL, e ss.mm.ii.

L’ente ha confermato la data di approvazione del rendiconto nella seduta consiliare del 19.05.2016 specificando i seguenti tempi di approvazione degli atti:

- 1.Riaccertamento ordinario dei residui con delibera di Giunta n. 40 in data 27.04.2016;
- 2.Relazione della Giunta comunale resa ai sensi dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 con atto n. 41 del 27.04.2016;
- 3.Notifica degli atti relativi ai Consuntivo 2015 ai Consiglieri con deposito in data 28.04.2016;
- 4.Convocazione del Consiglio Comunale con avviso del 13.05.2016.

L'ente afferma che l’approvazione oltre il termine del 30 aprile del Rendiconto 2015 è da imputare alla concomitanza dei provvedimenti da adottare quali la programmazione del Documento Unico di programmazione (DUP) approvato il 03.02.2016 e successivo Bilancio di previsione 2016-2018, approvato in Consiglio in data 20 aprile 2016.

2) Composizione del risultato di amministrazione

Preso atto del risultato positivo di amministrazione, si è chiesto di fornire un maggior dettaglio in merito alle somme accantonate, con particolare riferimento agli



accantonamenti per FCDE.

L'ente ha affermato che il FCDE è stato calcolato evidenziando gli importi rimasti a residui dei capitoli dove si è fatto una attività di recupero dei tributi ai quali si è ritenuto di applicare come primo anno dal consuntivo armonizzato una percentuale non inferiore al 36% prevista all'art. 1 comma 509 della Legge di stabilità 2015 n. 190/2014.

L'Amministrazione comunale non ha aderito alla sperimentazione e prima della armonizzazione l'attività accertativa veniva rilevata in contabilità con il criterio di cassa.

3) Risultato di cassa di parte corrente

Rilevato che il risultato complessivo risulta in peggioramento, si evidenzia altresì, una certa sofferenza per quanto attiene il saldo di parte corrente, con un disavanzo pari al 24,75% di incidenza rispetto alla somma delle riscossioni dei titoli I, II e III.

L'ente ha confermato il dato riportato del saldo di cassa positivo ai 31.12.2015 in € 832,309,79, affermando altresì che la dinamica dei flussi di cassa ha risentito nel 2015 di introiti di parte corrente contabilizzati nell'esercizio 2016, rispetto agli accertamenti di competenza 2015 o 2014, in particolare riferiti ai flussi di regolarizzazione tra Unione dei Comuni, Retenus e Comune di Saccolongo. Nel corso dell'esercizio 2016 si è provveduto alla regolarizzazione con mandati di spesa e reversali di entrata, ripristinando il saldo positivo di parte corrente tra incassi o pagamenti pari ad € 262.013,38.

Inoltre, si segnala la dinamica delle entrate da addizionale IRPEF in rate mensili che rispetto all'accertamento di competenza vengono riscosse nell'anno successivo.

4) contabilizzazione stanziamento FCDE ai fini del rispetto del patto di stabilità

Preso atto che non risultavano allegati al questionario né il prospetto relativo alla determinazione dell'obiettivo, né il prospetto relativo al monitoraggio semestrale del patto di stabilità interno (definitivo), già inviato al Ministero dell'Economia e Finanze-RGS, si è chiesto altresì di verificare la corrispondenza tra somma risultante quale stanziamento del FCDE (risultante dal prospetto MONIT15) e la correlata posta risultante a bilancio. Infatti, alla luce del ricalcolo del totale delle spese finali nette, il mancato caricamento di tale importo avrebbe potuto comportare lo sfioramento del patto di stabilità

L'ente ha confermato che lo stanziamento del FCDE nel prospetto MONIT 15 è pari a € 0,00.

Sentita per le vie brevi, l'amministrazione comunale ha altresì dichiarato di non avere effettuato alcuno stanziamento al fondo credito dubbia esigibilità, bensì al fondo di riserva. Tale scelta è stata dettagliata, specificando che nel bilancio di previsione 2015 non è stato previsto lo stanziamento alla Missione 20 per il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, ed in particolare, nel prospetto riepilogo generale delle spese per missione (n. 20) la voce di competenza di € 9.190,00 corrisponde alla quota del Fondo di riserva prevista con il Bilancio. Nessun altro accantonamento è stato previsto in sede di formazione del Bilancio e/o variazioni di bilancio. In sede di formazione del conto consuntivo, in merito alla composizione dell'avanzo di amministrazione, l'Amministrazione comunale ha confermato quanto già riportato nella nota del 11 maggio



2018 circa l'accantonamento precauzionale del valore di 18.827.

DIRITTO

L'art. 1, commi 166 e 167, L. 266/2005 (Legge Finanziaria 2006) stabilisce che *“gli Organi degli Enti Locali di Revisione Economico-Finanziaria trasmettono, alle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo”* (di seguito, *“Questionario”*) sulla base dei criteri e delle linee guida predisposte dalla Corte (Sezione delle Autonomie n. 22/SEZAUT/2016/INPR e n. 24/SEZAUT/2016/INPR rispettivamente per il rendiconto 2015 e per il bilancio di previsione 2016-2018).

L'art. 148-bis del D.Lgs. 267/2000, inserito nel Testo Unico degli Enti Locali dall'art. 3 del D.L. 174/2012, esplicita le finalità del controllo *de quo* (*“verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli Enti.”*), ne definisce l'ambito (*“Ai fini di tale verifica, le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti accertano altresì che i rendiconti degli Enti Locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente”*) e stabilisce gli effetti delle relative risultanze (*“Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni Regionali di Controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”*).

Occorre considerare che l'esercizio 2015 segna il definitivo passaggio alla contabilità armonizzata, come evidenziato dalle Linee guida elaborate dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 22/2015/INPR, che completa le indicazioni offerte con le precedenti deliberazioni n. 4/2015/INPR, n. 31/2015/INPR e n. 32/2015/INPR relative a istituti centrali per la nuova contabilità quali il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, il Fondo pluriennale vincolato e il Fondo crediti di dubbia esigibilità.

In particolare, gli Enti Locali non sperimentatori, ai sensi dell'art. 11, commi 12 e 13, del D.lgs. 118/2011, hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, aventi valore a tutti gli effetti giuridici, ai quali hanno affiancato i nuovi schemi di bilancio armonizzato, con funzione conoscitiva e, dal 1° gennaio 2015, hanno adottato il



principio della competenza finanziaria potenziata, mentre gli enti che hanno partecipato nel 2014 alla sperimentazione, ai sensi del citato art. 11, comma 15, del suddetto decreto, hanno adottato gli schemi di bilancio armonizzati, ai quali hanno affiancato, con finalità conoscitiva, gli schemi previgenti.

Si rammenta, inoltre, che il 2015 è stato l'ultimo esercizio di applicazione del Patto di stabilità interno, superato dalla nuova disciplina sul pareggio di bilancio introdotta dalla Legge Cost. 1/2012, di modifica dell'art. 81, comma 6, Cost., a cui è stata data attuazione con la Legge 243/2012.

La Corte dei Conti è chiamata a vigilare sul corretto e uniforme passaggio alle accennate nuove regole contabili da parte degli Enti Locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'Organo di revisione nella compilazione del Questionario-Relazione (di seguito, "Questionario") e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

Occorre precisare, che, in ossequio alla natura dinamica del controllo espletato in tal sede, che impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'Ente, una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi, e in funzione dell'adozione "*di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio*" (Corte Cost. 60/2013), la Sezione accerta anche criticità suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell'Ente benché non integranti fattispecie di irregolarità sanzionabili nei termini sopra accennati.

Ciò doverosamente precisato e passando ora all'esame delle criticità riscontrate a seguito dell'esame della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della richiamata legge n. 266/2005, dall'Organo di revisione, in relazione al conto consuntivo 2015 e al bilancio di previsione 2016 del Comune di Saccolongo (Pd) di cui ai rilievi istruttori formulati, con nota prot. 4834 del 04/05/2018, la Sezione, pur tenendo in debita considerazione quanto rappresentato e precisato dal Comune con nota prot. 3982 del 14/05/2018 (prot. Cdc 5109 del 14/05/2018) deve, al fine di prevenire potenziali gravi pregiudizi e danni irreparabili all'equilibrio di bilancio, richiamare l'attenzione dell'Ente sulle criticità riscontrate e sulle conseguenziali osservazioni e raccomandazioni di seguito rappresentate;

1) APPROVAZIONE TARDIVA DEL RENDICONTO

Il Collegio, pur tenendo conto delle difficoltà riportate dall'Ente, ricorda che il rendiconto è atto ritenuto obbligatorio dalla legge (cfr., in termini, T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, 7/10/2004, n. 13591) e che dal ritardo nell'approvazione o dalla sua omissione, nei casi più gravi, può conseguire l'attivazione della procedura disciplinata dall'art. 137 del D.Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 120, co. 2 e 3, Cost. circa l'eventuale esercizio di poteri sostitutivi degli organi, poteri attribuiti al Governo, con possibilità di intimare una diffida ad adempiere ed eventualmente nominare un commissario ad acta.

La mancata approvazione del rendiconto costituisce sintomo di criticità o di difficoltà dell'ente locale nella corretta applicazione della normativa e dei principi contabili che disciplinano l'intera materia, atteso che il rendiconto rappresenta un momento essenziale del processo di pianificazione e di controllo sul quale si articola l'intera gestione dell'ente,



in grado di contenere informazioni comparative e di misurare i valori della previsione definitiva confrontandoli con quelli risultanti dalla concreta realizzazione dei programmi e degli indirizzi politici, vale a dire dei risultati, valutandone eventuali scostamenti ed analizzandone le ragioni.

Va inoltre ricordato che la mancata approvazione del rendiconto entro il termine del 30 aprile causa ora, in virtù dell'articolo 227, comma 2 bis (introdotto dal decreto legge n. 174 del 10 ottobre 2012) del D.Lgs. 267/2000, l'attivazione della procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141 del Tuel.

La Sezione si riserva di effettuare ulteriori controlli, anche in sede di esame dei rendiconti successivi, per la verifica nel tempo della corretta applicazione dei principi più sopra enunciati.

2) COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Quanto alla quantificazione del fondo per crediti di dubbia esazione, l'art. 3, comma 7, lettera e) del D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 prevede che le amministrazioni pubbliche provvedono al riaccertamento straordinario dei residui, consistente, tra l'altro, *“nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione)”*. Tale accantonamento non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione.

Già fin dal primo esercizio di applicazione del principio contabile, è disposto che l'ente, in sede di rendiconto, accantoni nell'avanzo di amministrazione *“l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio, salva la facoltà prevista dalla recente normativa per gli esercizi dal 2015 al 2018”*. In particolare, *“Il primo accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità è eseguito in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, ed è effettuato con riferimento all'importo complessivo dei residui attivi risultanti dopo la cancellazione dei crediti al 31 dicembre 2014 cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015”*.

La Sezione osserva al riguardo che gli scostamenti dai principi del D.Lgs. n. 118 del 2011 in tema di armonizzazione dei conti pubblici non costituiscono solamente un vizio formale dell'esposizione contabile, ma risultano strumentali ad una manovra elusiva della salvaguardia degli equilibri del bilancio presidiati dall'art. 81 della Costituzione.

La manovra elusiva consiste essenzialmente nel programmare una spesa superiore a quella consentita dalle risorse disponibili nell'esercizio finanziario (Corte Costituzionale, sentenza n. 279 del 23/11/2016).

Ciò è tanto più vero nel caso di errata quantificazione del FCDE, che ha la funzione di precludere l'impiego di risorse di incerta acquisizione ed è un fondo rettificativo, in diminuzione di una posta di entrata, finalizzato a correggere il valore nominale dei crediti



dell'ente in relazione alla parte di essi che si prevede di non incassare in corso di esercizio (Corte Cost. sentenza n. 279/2016). Per questo motivo, in parte entrata si iscrive il credito al valore nominale (punto 3.3 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011), mentre tra le passività si inserisce l'importo di prevedibile svalutazione (art. 46 "*Fondo crediti di dubbia esigibilità*", del D.Lgs. n. 118 del 2011 e punto 3.3 dell'allegato 4/2 del medesimo decreto), il quale viene accantonato proprio al fine di evitare un risultato di amministrazione negativo a seguito delle eventuali minusvalenze derivanti dalla riscossione dei crediti soltanto parziale

Per quanto concerne l'abbattimento al 36% del FCDE operata dall'Ente in sede di rendiconto, la Sezione ritiene di escludere che i nuovi principi contabili abbiano introdotto la facoltà di abbattere - anche a consuntivo - l'accantonamento a FCDE sui residui attivi.

Il Collegio richiama a tale riguardo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza della Corte (delibera Lombardia n. 164/2017/PRSP del 29 maggio 2017), secondo cui "*la riduzione del (ndr al) 36 per cento consentito dalla modifica al principio contabile applicato riguarda la determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio 2015 e non anche l'accantonamento sul risultato di amministrazione conseguente al riaccertamento straordinario che deve essere indicato per l'intero importo, salvo poi fare applicazione del criterio semplificato a partire dal rendiconto del successivo esercizio*".

Lo stesso principio è stato affermato con riferimento ad un ente in sperimentazione ("*la riduzione del (ndr al) 55 per cento consentito dalla modifica al principio contabile applicato riguarda la determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio 2015 e non anche l'accantonamento sul risultato di amministrazione che deve essere indicato per l'intero importo, salvo poi fare applicazione del criterio semplificato a partire dal rendiconto del successivo esercizio, cfr. Lombardia n. 208/2017/PRSP del 25 luglio 2017*").

In questa sede, appare opportuno precisare che non è corretto applicare il metodo ordinario per il calcolo del FCDE a consuntivo abbattendo l'accantonamento a consuntivo 2015 al 36%, (facoltà, al contrario, riconosciuta dal Legislatore per il bilancio di previsione 2015).

Detto assunto, in primo luogo, trova fondamento nella *ratio* dell'istituto del Fondo crediti di dubbia esigibilità (analiticamente disciplinato dall'allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011 recante il "principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria").

Nel bilancio di previsione, in linea generale, la quantificazione dell'accantonamento a FCDE è effettuata applicando agli stanziamenti delle entrate di dubbia e difficile esazione il complemento a 100 della media tra incassi in conto competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi.

A consuntivo, la quantificazione della quota di risultato di amministrazione accantonata a FCDE è determinata applicando "*all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti*", il complemento a 100 della media del rapporto tra incassi in conto residui e importo dei



residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi. L'esempio 5 del principio contabile prosegue prevedendo che *“L'importo dei residui attivi all'inizio di ciascun anno degli ultimi 5 esercizi può essere ridotto di una percentuale pari all'incidenza dei residui attivi di cui alle lettere b) e d) del prospetto di cui al punto 9.3 riguardante il riaccertamento straordinario dei residui rispetto al totale dei residui attivi risultante dal rendiconto 2014. Tale percentuale di riduzione può essere applicata in occasione della determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel risultato di amministrazione degli esercizi successivi, con riferimento alle annualità precedenti all'avvio della riforma”*.

Chiarita la *ratio* del FCDE e, conseguentemente, le modalità fissate *“a regime”* dal legislatore per calcolarne la consistenza sia a previsione sia a consuntivo, deve, altresì evidenziarsi che l'art. 1, comma 509, della L. 23/12/2014 n. 190, ha integrato il principio contabile applicato di cui all'allegato 4/2 prevedendo che *“con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo”*. In altri termini, il comma 509 cit., limitatamente al bilancio di previsione, consente all'ente locale di scegliere se adeguarsi immediatamente o solo progressivamente alle prescrizioni del principio contabile in materia di FCDE.

Dunque, alla luce sia dell'argomento letterale (la norma da ultimo citata si riferisce solo al bilancio di previsione) sia della particolare rilevanza che ha l'istituto del FCDE nel sistema dei nuovi principi contabili (ossia scongiurare che spese esigibili possano trovare copertura finanziaria con residui attivi di difficile riscossione), questa Sezione ritiene che, nel 2015 la facoltà dell'ente locale di abbattere la consistenza del FCDE accantonata sul risultato di amministrazione non sia configurabile a consuntivo quando l'ente medesimo opta per il metodo ordinario di calcolo.

3) RISULTATO DI CASSA DI PARTE CORRENTE

Pur prendendo atto di quanto riportato dall'ente con la nota citata nelle premesse, relativamente alla necessità per l'ente di anticipare con propri mezzi finanziari entrate che verranno rimosse successivamente, questa Sezione ritiene di ribadire comunque l'importanza in termini generali, ai fini dell'attenuazione del rischio di emersione di futuri squilibri di bilancio, della corretta tenuta di pagamenti e riscossioni, in modo da garantire un avvicinamento dei dati della contabilità di competenza a quella di cassa.

Si raccomanda pertanto all'ente di monitorare cronologicamente l'andamento dei flussi di cassa.

4) CONTABILIZZAZIONE STANZIAMENTO FCDE AI FINI DEL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ

Facendo seguito a quanto da questa Sezione già esplicitato al punto 2), relativamente alla



ratio del Fondo crediti dubbia esigibilità, appare consequenziale sottolineare che stanziare una somma, a questo scopo, a diversa unità di bilancio (ed in particolare fondo di riserva, anziché fondo crediti dubbia esigibilità, e quindi non alla missione 20 ad essa destinata), ne snatura le finalità e non garantisce la necessaria copertura a mancate entrate.

La Sezione raccomanda pertanto l'applicazione dei principi in materia di armonizzazione contabile, in particolare il principio contabile 4/2 relativo alla contabilità finanziaria.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2015, e della successiva istruttoria:

1. in considerazione delle osservazioni svolte in parte motiva, raccomanda all'amministrazione comunale di Saccolongo (Pd) di attenersi sempre ed in ogni caso alle disposizioni ed i principi vigenti in materia di armonizzazione contabile relativamente agli accantonamenti del risultato di amministrazione e della cassa;
2. raccomanda altresì il rispetto dei termini nell'approvazione del rendiconto;
3. dispone che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura del Direttore della segreteria, al Consiglio comunale, al Sindaco, al responsabile dei servizi finanziari nonché all'Organo di revisione economico-finanziaria, del Comune di Saccolongo (Pd).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 4 settembre 2018.

Il Magistrato relatore

Maria Laura Prislei

Il Presidente

Diana Cafaciura Traina

Depositata in Segreteria il **29 NOV. 2018**

IL DIRETTORE DI SEGRETARIA

Dott.ssa Letizia Rossini

